STATUTO

della società "VOLT S.r.l."

1. DENOMINAZIONE

1.1. La società si denomina "VOLT S.r.l.".

2. SEDE

2.1. La società ha sede nel Comune di Fontevivo (PR).

2.2. L'Organo Amministrativo può trasferire l'indirizzo della sede nell'ambito del Comune indicato al comma che precede, provvedendo al relativo deposito presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, nonché istituire e sopprimere unità locali operative senza stabile rappresentanza; il trasferimento della sede in Comune diverso e l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie sono riservati alla decisione dei soci.

3. DURATA

3.1. La durata è fissata al 31 dicembre 2076.

4. OGGETTO

4.1. La società ha per oggetto:

a) l'acquisto, diretto o attraverso contratti di leasing o di finanziamento, di veicoli, attrezzature e relativi allestimenti, nuovi o usati, destinati comunque alla vendita, seppur utilizzati dalla società per gli altri scopi sociali tra cui il noleggio con o senza conducente, la spedizione, la logistica ed il trasporto, come di seguito in dettaglio meglio specificati: automezzi, autocarri, furgoni, veicoli commerciali leggeri e pesanti, veicoli refrigerati e isotermici, veicoli centinati, veicoli destinati alla distribuzione dell'ultimo miglio, rimorchi e semirimorchi, veicoli di ogni natura e specie, carri per il soccorso stradale ed officine mobili;

b) l'attività di concessionaria di vendita per conto dei produttori di automezzi e dei costruttori delle relative attrezzature;

c) l'attività di noleggio, con o senza conducente, di veicoli leggeri e pesanti di ogni natura e specie, quali, in via esemplificativa: autoveicoli, veicoli commerciali, furgoni, veicoli refrigerati e isotermici, veicoli centinati, autocarri, rimorchi e semirimorchi, con le relative attrezzature e allestimenti;

d) la consulenza e l'assistenza tecnica in materia di autotrasporti, ivi compreso l'espletamento di tutte le operazioni doganali e le formalità ad esse connesse;

e) la spedizione per via terrestre, marittima, aerea, a livello nazionale e internazionale, con qualsiasi mezzo, la logistica in genere;

f) la manutenzione ordinaria e straordinaria e la riparazione di veicoli di ogni natura e specie, ivi comprese le attività di meccatronica, carrozzeria e gommista;

g) l'attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento;

h) il commercio all'ingrosso e al dettaglio, la gestione, la produzione, l'assemblaggio, la riparazione, la manutenzione, il rimessaggio, il lavaggio, la verniciatura, l'importazione, l'esportazione, la rappresentanza e qualsiasi intermediazione commerciale di veicoli e autoveicoli, nuovi e usati, attrezzature speciali e allestimenti, carri per il soccorso stradale ed officine mobili;

i) l'intermediazione nel commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli;

l) il commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti di ricambio e accessori di autoveicoli nuovi;

m) il commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti di ricambio e accessori di autoveicoli usati o di seconda mano;

n) l'autotrasporto di cose in conto terzi;

o) i servizi complementari alle attività che precedono, quali la gestione di flotte, il lavaggio, la sanificazione e l'igienizzazione dei veicoli, l'installazione e la gestione di sistemi telematici di bordo, il deposito e la custodia di veicoli;

p) l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, la locazione e la gestione di beni immobili, anche strumentali all'esercizio delle attività sociali, con esclusione dell'attività di mediazione immobiliare.

L'esercizio delle attività di cui sopra è subordinato al conseguimento delle specifiche autorizzazioni, iscrizioni e abilitazioni eventualmente previste dalla normativa in materia e alla preventiva assunzione dei requisiti soggettivi eventualmente previsti in merito.

4.2. Per il raggiungimento di detti scopi la Società potrà agire in proprio, su mandato, in ogni altra forma di collaborazione con terzi, a mezzo di società controllate e collegate.

4.3. La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), industriali, mobiliari (compreso l'affitto d'azienda da e a favore di terzi o di società collegate e/o controllate) ed immobiliari e finanziarie, ivi compresa la facoltà di contrarre mutui, anche ipotecari, e rilasciare garanzie ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale; potrà inoltre ricevere finanziamenti da soci, da società controllanti e/o controllate (anche da una stessa controllante) e/o collegate; potrà concedere finanziamenti ai soci, alle società controllanti, controllate o collegate, nonché partecipare a sistemi di tesoreria accentrata e di cash pooling con le società del gruppo purché nei limiti e sotto l'osservanza dell'art. 11, terzo comma, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e dei successivi provvedimenti di attuazione.

4.4. Potrà anche assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere, pubbliche o private, non nei confronti del pubblico.

4.5. Sono, comunque, espressamente escluse le attività di cui alla L. 2 gennaio 1991 n. 1, di raccolta del pubblico risparmio di cui al D.Lgs. 1/09/1993 n. 385, dell'erogazione del credito al consumo, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 e ogni altra attività riservata per legge agli iscritti ai Collegi, Ordini o Albi Professionali.

5. DOMICILIO DEI SOCI

5.1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

6. CAPITALE

6.1. Il capitale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

6.2. Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

7. PARTECIPAZIONI, DIRITTI DEI SOCI E RECESSO

7.1. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

7.2. Non vi sono soci aventi diritti particolari in relazione all'amministrazione o alla distribuzione degli utili. I diritti sociali spettano pertanto ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

7.3. È consentito il conferimento in denaro, di beni in natura, di crediti, nonché di qualsiasi altra entità suscettibile di valutazione economica, ivi compresa la prestazione d'opera e di servizi; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere effettuato in denaro.

7.4. Nell'ipotesi in cui il socio si obblighi a conferire una prestazione d'opera o di servizi, lo stesso dovrà prestare una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti; è in facoltà del socio in sostituzione delle richiamate garanzie, versare alla società una cauzione in denaro di importo pari al valore attribuito al conferimento.

7.5. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possano dar luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

8. VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

8.1. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salvo altra determinazione risultante da atto scritto, il tutto sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta di risparmio ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

8.2. Al rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società si applica l'art. 2467 del codice civile.

9. TITOLI DI DEBITO

9.1. La società può emettere titoli di debito:

a) con deliberazione unanime degli amministratori per un ammontare non superiore al capitale sociale; gli Amministratori non potranno emettere altri titoli di debito se non dopo l'integrale rimborso della precedente emissione;

b) con decisione dei soci, a mezzo di deliberazione assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale, per un ammontare pari al capitale ed alle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato; la deliberazione dei soci potrà essere assunta solo nel caso in cui sia stata estinta qualunque altra emissione di titoli da parte degli Amministratori.

9.2. La determinazione della durata del debito oggetto dei titoli e dell'ammontare degli interessi, nonché la determinazione di qualunque altra condizione del prestito e delle modalità di rimborso, compete all'Organo di Amministrazione qualunque sia l'organismo emittente.

9.3. Gli interessi non potranno comunque essere fissati in una misura superiore a cinque punti rispetto all'interesse legale corrente all'epoca dell'emissione.

9.4. I titoli di debito di cui ai precedenti commi soggiacciono inderogabilmente alla disciplina del II comma dell'art. 2483 del c.c..

10. PRELAZIONE

10.1. Il socio che intende vendere la propria quota di partecipazione, o parte di essa, ad altro socio o a terzi, deve informarne con lettera raccomandata l'Organo Amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci.

10.2. Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

10.3. Il prezzo della quota offerta in vendita è determinato tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato della partecipazione.

10.4. In caso di mancato accordo sul prezzo entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 10.1, il prezzo è determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente, il quale provvede quale arbitratore con equo apprezzamento ai sensi dell'art. 1349, primo comma, c.c., secondo i criteri di cui al comma 10.3; le spese dell'esperto sono a carico, in parti uguali, del socio offerente e dei soci che hanno esercitato la prelazione.

10.5. Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci dovranno comunicare all'Organo Amministrativo se intendono acquistare.

10.6. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari.

10.7. In questo caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o proporzionalmente dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

10.8. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente disponibile.

10.9. Il patto di prelazione si applica anche nel caso di vendita del diritto di sottoscrizione nascente dall'aumento di capitale.

10.10. Il patto di prelazione non si applica nel caso in cui la vendita è fatta a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e collaterali in secondo grado o a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo, ovvero in caso di intestazione a società fiduciarie e reintestazione dalle stesse all'originario fiduciante.

11. DECISIONI DEI SOCI

11.1. Sono riservate alla competenza dei soci:

11.1.1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

11.1.2. la nomina e la revoca degli Amministratori, nonché la determinazione del loro compenso;

11.1.3. la nomina dell'Organo di controllo e, nel caso di nomina del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale, del suo Presidente o del revisore, nonché la determinazione del loro compenso;

11.1.4. le modificazioni dell'atto costitutivo;

11.1.5. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

11.1.6. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

11.1.7. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.;

11.1.8. le decisioni relative agli aumenti ed alle riduzioni del capitale sociale;

11.1.9. le decisioni in ordine alle opposizioni degli Amministratori (ex art. 2257 del cod. civ.) in caso di amministrazione plurima disgiuntiva;

11.1.10. le decisioni relative al trasferimento della sede ed all'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

11.1.11. le decisioni in ordine alla introduzione, soppressione o modifica di clausole compromissorie;

11.1.12. le decisioni relative alla emissione di titoli di debito nel caso previsto dalla lettera "b" del comma "9.1" di questo Statuto;

11.2. Decisioni in forma assembleare

11.2.1 In ordine alle materie di cui ai punti "11.1.4", "11.1.5.", "11.1.6.", "11.1.7.", "11.1.8.", "11.1.9.", "11.1.11" e "11.1.12", del precedente comma dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

11.3. Decisioni in forma non assembleare

11.3.1. Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente Statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare e quest'ultima non sia espressamente richiesta da uno o più Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale, devono essere assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

11.3.2. Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata agli Amministratori ed all'Organo di controllo o al revisore, se nominati.

11.3.3. Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

11.3.4. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a trenta giorni.

11.3.5. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

11.3.6. Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c.

11.3.7. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese alla data della sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio dante causa, allegando un'attestazione degli Amministratori da cui risulti la sua qualità di socio.

11.3.8. La delega per poter sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il titolare della delega apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per delega" o altra equivalente.

12. ASSEMBLEA

12.1. Convocazione dell'assemblea

12.1.1. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in uno Stato membro dell'Unione Europea.

12.1.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza.

12.1.3. L'avviso dovrà essere inviato a cura dell'Amministratore Unico, del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, di ciascuno degli Amministratori, a tutti i soci e, se nominato, all'Organo di Controllo o al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati sugli argomenti da trattare.

12.1.4. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente uno dei seguenti:

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica, inviato almeno otto giorni prima della data dell'adunanza; i soci dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento.

12.2. Deliberazione totalitaria

12.2.1 In mancanza delle formalità di convocazione, la deliberazione si intende regolarmente adottata quando:

a) è presente l'intero capitale sociale;

b) tutti gli Amministratori e, se nominati, i componenti dell'Organo di controllo sono presenti, ovvero risultino informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

12.2.2. Affinché, ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 5 c.c., l'Assemblea possa considerarsi totalitaria, occorre che gli Amministratori e, se nominati, i Componenti dell'Organo di controllo, assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.

12.3. Diritto di intervento all'assemblea.

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano soci dalle risultanze del Registro delle Imprese.

12.4. Riunioni

L'assemblea può riunirsi mediante video o teleconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i soci purché sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione

ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

12.5. Rappresentanza

12.5.1 La rappresentanza può essere conferita anche agli amministratori e, se nominati, ai Componenti dell'Organo di controllo.

12.5.2 Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

12.6. Presidenza

12.6.1. La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

a) all'Amministratore Unico;

b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo nell'ordine: al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori;

c) al Coamministratore da più tempo in carica o in subordine al più anziano di età.

12.6.2. Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente fra i presenti.

12.7. Verbale dell'assemblea

12.7.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal Segretario scelto dall'assemblea. Dal verbale, o dai relativi allegati, devono risultare per attestazione del Presidente:

a) la verifica della regolare costituzione dell'assemblea;

b) l'accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti;

c) l'accertamento della modalità e del risultato delle votazioni;

d) l'identificazione dei soci astenuti e/o dissenzienti;

e) le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

12.7.2. Il verbale della deliberazione dell'assemblea che comporta modificazione dell'atto costitutivo è redatto da notaio.

12.8. Quorum assembleari

12.8.1. Salvi i casi in cui la legge preveda maggioranze più elevate, l'Assemblea delibera, per alzata di mano, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sullo scioglimento anticipato della società, sulla trasformazione in società di persone, sulla fusione e scissione, sull'emissione di titoli di debito nel caso previsto dalla lettera "b" del comma "9.1" che precede, sull'introduzione, soppressione o modifica di clausole compromissorie.

12.9. Aumento del capitale

12.9.1. L'aumento di capitale potrà essere attuato, anche mediante offerta di tutto o parte di esso a terzi con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter c.c.; in tal caso spetta ai soci assenti, astenuti o dissenzienti il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

12.9.2. Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli Amministratori a mezzo raccomandata A.R. o pec.

12.10. Riduzione del capitale per perdite

12.10.1. Ai sensi dell'art. 2482-bis c.c. la relazione degli Amministratori sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni dell'Organo di Controllo o del revisore in quanto nominati, possono non essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea, ma esaurientemente illustrate nella stessa.

12.10.2. In ogni caso, gli Amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

13. AMMINISTRAZIONE

13.1. La società può essere amministrata:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri;

c) da due o più Amministratori, che possono agire disgiuntamente o congiuntamente, con la conseguenziale applicazione rispettivamente degli art. 2257 e 2258 del cod.

civ. Per quanto concerne l'amministrazione congiuntiva le decisioni dovranno essere assunte con il consenso di tutti gli Amministratori.

13.2. I componenti dell'Organo Amministrativo:

a) possono essere anche non soci;

b) sono rieleggibili;

c) durano in carica, secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina, a tempo indeterminato fino a revoca o a rinunzia, ovvero per il periodo di volta in volta stabilito dagli stessi soci; in tale ultima ipotesi la scadenza coincide sempre con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

13.3. Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

a) se gli Amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione;

b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun Amministratore disgiuntamente, ovvero congiuntamente. Nell'ipotesi di cui al punto "b" che precede, gli Amministratori dovranno comunque adottare in forma collegiale con delibera a maggioranza degli Amministratori nominati le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o scissione ed agli aumenti di capitale delegati.

13.4. Consiglio di Amministrazione

Quando la società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

13.4.1. Presidenza

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

13.4.2. Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché in Stati membri dell'Unione Europea) tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure dal Sindaco unico, ovvero da almeno due Sindaci effettivi.

13.4.3. La convocazione è fatta dal Presidente con comunicazione da spedire a ciascun membro del Consiglio e all'Organo di Controllo e al revisore, se nominati, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata o posta elettronica, almeno cinque giorni liberi prima della riunione; nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno il giorno prima.

13.4.4. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

13.4.5. Il Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire, di visionare documenti in tempo reale e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo Consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

13.4.6. Deliberazioni

Salvo i casi in cui questo Statuto stabilisce maggioranze diverse, per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

13.4.7. Verbalizzazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi del successivo punto "13.4.15", devono risultare da verbali che,

trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

13.4.8. Decisioni

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere anche assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun Amministratore con l'indicazione "visto ed approvato", oppure "visto e non approvato", oppure "visto ed astenuto";

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione), che saranno inviati dal proponente a tutti gli altri Amministratori; ciascun Amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato", oppure "visto e non approvato", oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

13.4.9. Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviato dal proponente all'Organo di controllo e al revisore, se nominati.

13.4.10. Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

13.4.11. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore ad otto giorni.

13.4.12. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli Amministratori.

13.4.13. La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

13.4.14. Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c..

13.4.15. Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega.

13.4.16. La carica di Amministratore Delegato è cumulabile con quella di Presidente o di Vice Presidente.

13.5. Poteri dell'Organo amministrativo

Salvo che in sede di nomina siano previsti limiti ai poteri degli amministratori, qualunque sia il sistema di amministrazione adottato, l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea, nonché quelli espressamente riservati ai soci. Ai sensi dell'art. 2475, primo comma, c.c., l'istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili di cui all'art. 2086, secondo comma, c.c. spetta esclusivamente agli Amministratori.

13.6. Rappresentanza della società

13.6.1. L'Amministratore Unico o gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

13.6.2. Quando gli Amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al Presidente, al Vice Presidente, se nominato, quale sostituto del Presidente e agli altri Consiglieri a cui è stata conferita, nonché agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti della delega.

13.6.3. In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono Consiglio di Amministrazione, a ciascuno degli Amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli Amministratori dalla deliberazione di nomina.

13.6.4. In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.

13.6.5. L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.

13.7. Compenso degli amministratori

13.7.1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso stabilito dai soci con decisione valida fino a revoca.

13.7.2. Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee dall'Assemblea, un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione di esso.

13.8. Divieto di concorrenza

13.8.1. Gli Amministratori non possono, in società concorrenti, assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili ovvero essere amministratori o direttori generali e non possono esercitare attività concorrente per conto proprio o di terzi; il tutto salvo autorizzazione dei soci. Il divieto non si applica alle cariche ricoperte e alle attività svolte in società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo con la società.

14. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

14.1. La Società, con decisione dei soci, può attribuire, congiuntamente, sia la funzione di controllo di gestione, sia quella di revisione legale dei conti ad un Organo di controllo che può essere alternativamente, un Sindaco Unico, un Collegio Sindacale, un Revisore legale o una Società di revisione; in tale ipotesi il Sindaco Unico o tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

14.2. La nomina dell'Organo di controllo o del Revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c..

14.3. In tutti i casi in cui si procede alla nomina, all'Organo di controllo anche monocratico si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e ss. del c.c..

14.4. Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci con la decisione di nomina del Collegio stesso ed in caso di sua cessazione la Presidenza è assunta, sino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

14.5. I componenti dell'Organo di controllo restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

14.6. La retribuzione dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione legale dei conti è determinata dai Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

15. ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

15.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

15.2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale; il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

16. UTILI

16.1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle decisioni dei soci.

17. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

17.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

18. RINVIO

18.1. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.